

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (D.gs. 23/12/2022 n, 201 - ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)

SCHEMA - TIPO

Redigere sulla base delle indicazioni contenute nella Guida alla Compilazione

GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, n. 201 art. 14 E DAL PREVIGENTE ART. 34, CO. 20, DEL D.L. 18 OTTOBRE 2012

Il recente D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, all'articolo 14 comma 3 è prevista, riguardo alla scelta della modalità di gestione di un servizio, la redazione di una relazione in capo all'ente affidante i cui contenuti sono meglio descritti nella seguente Sezione A "Normativa di riferimento".

Il suddetto Decreto ha inoltre abrogato l'art.34, co. 20, del d.l. 18 ottobre 2012 n.179 che prevedeva la redazione di un'apposita relazione "...che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste",

Per la redazione della relazione art.34, co. 20, del d.l. 18 ottobre 2012 n.179 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha predisposto uno schema tipo per facilitare la compilazione ed un Vademecum.

Vista la recente normativa introdotta dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 e non essendo ancora consolidata una prassi e una giurisprudenza al riguardo, si precisa come nota metodologica che nel redigere la presente relazione si è voluto comunque uniformare la presente relazione allo schema tipo predisposto dal Ministero e relativo Vademecum integrando le novità previste dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201. In particolare nel suddetto Vademecum si evidenzia che la scelta della modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve perseguire, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti obiettivi:

- conformità ai requisiti previsti dalla disciplina europea;
- efficacia rispetto alle finalità di interesse generale degli enti territoriali;
- efficienza ed economicità nell'erogazione dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- qualità del servizio.

E' dunque in riferimento a tali obiettivi che la scrivente Direzione predispone la presente Relazione per motivare le proprie decisioni e per garantirne la coerenza rispetto alla disciplina europea.

In ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 art. 31, la relazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'ANAC.

L'affidamento in oggetto riguarda la gestione del servizio al pubblico erogato dal Civico Istituto Musicale del Comune di Pioltello.

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio di gestione del Civico Istituto Musicale "G. Puccini" del Comune di Pioltello
Ente affidante	Comune di Pioltello (MI)
Tipo di affidamento	Partenariato con gli Enti del Terzo Settore
Modalità di affidamento	Affidamento tramite coprogettazione D.Lgs. 117/2017
Durata del contratto	4 anni scolastici
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento (a seguito prossima scadenza concessione in corso)
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Territorio del Comune di Pioltello (MI)

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Rosella Barneschi
Ente di riferimento	Comune di Pioltello (MI)
Area/servizio	Settore Servizi alla Persona, alla Comunità, alle Imprese e Sviluppo del Territorio
Telefono	02 92366300
Email	r.barneschi@comune.pioltello.mi.it
Data di redazione	08/02/2023

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il D. L. 179/2012, all'art. 34, comma 20, prevedeva che "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

Per effetto dell'entrata in vigore del **D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201** tale norma è stata abrogata.

L'analisi normativa procede quindi sulla base della nuova normativa di riferimento ed in particolare:

ai sensi dell'art. 3 Principi generali del servizio pubblico locale

- comma 1 *"I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità."*

- comma 2 *"L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni."*

- comma 3 *"Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva."*

ai sensi dell'art. 10 Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà

- comma 1 *"Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge."*

- comma 2 *"Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni."*

- comma 3 *"Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali."*

- comma 4 *"I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali."*

- comma 5 *"La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione."*

all'art. 14 Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

- comma 1 *"Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società in house , nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."

- comma 2 "Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30."

- comma 3 "Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni."

all'art. 15 Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica

- comma 1 "Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore."

all'art. 18 Rapporti di partenariato con gli enti del Terzo settore

- comma 1 "In attuazione dei principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, gli enti locali possono attivare con enti del Terzo settore rapporti di partenariato, regolati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica."

- comma 2 "La scelta di cui al comma 1 deve essere motivata, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14, comma 3, con specifico riferimento alla sussistenza delle circostanze che, nel caso concreto, determinano la natura effettivamente collaborativa del rapporto e agli effettivi benefici che tale soluzione comporta per il raggiungimento di obiettivi di universalità, solidarietà ed equilibrio di bilancio, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento."

- comma 3 "Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi in cui le risorse pubbliche da mettere a disposizione degli enti del Terzo settore risultino, complessivamente considerate, superiori al rimborso dei costi, variabili, fissi e durevoli previsti ai fini dell'esecuzione del rapporto di partenariato."

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Comune di Pioltello ha attivo il servizio pubblico di gestione della Civica Scuola di Musica istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 12.04.1988 e successivamente intitolata Civico Istituto Musicale "G.Puccini", con sede presso i locali dell'Istituto Comprensivo I. Masih ubicati in via Iqbal Masih.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/05/2002 esso veniva dotato di un proprio Regolamento, successivamente modificato con atto di Consiglio Comunale n. 36 del 27/05/2004 e ulteriormente modificato con atto di Consiglio Comunale n. 64/2011, a seguito del quale è stata sancita una diversa forma di gestione del servizio.

Dal 2011, dando attuazione agli esiti di uno Studio di fattibilità teso all'individuazione di altre forme di gestione del servizio, si è provveduto ad affidare in concessione la gestione amministrativa, didattica, organizzativa e artistica del Civico Istituto Musicale dapprima all'Associazione musicale "Franchino Gaffurio" di Lodi (anni accademici 2011/2012 e 2013/2013) e poi dall'Associazione Culturale "Quattrocentoquaranta" di Pioltello (anni accademici 2013/2014 e 2014/2015).

Nel 2015, con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 17/2015 di approvazione dello schema di bilancio 2015/2017 e della Relazione Previsionale e Programmatica, si era deliberato di affidare il servizio in concessione previo esperimento di gara ad evidenza pubblica.

Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 653 del 29/10/2015, al termine delle procedure di gara, la gestione del CIM è stata affidata in regime di concessione, per anni 3, all'Associazione Quattrocentoquaranta, con scadenza il 30/6/2018.

Al termine del contratto di concessione, con delibera della Giunta Comunale n. 96 del 21/06/2018, sono state approvate le nuove linee di indirizzo per l'affidamento della gestione in concessione del Civico Istituto Musicale "G.Puccini" con sede in via I. Masih previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica.

Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 1008 del 11/12/2018, al termine delle procedure di gara, la gestione del CIM è stata affidata in regime di concessione, per anni 4, all'Associazione Quattrocentoquaranta.

Tale affidamento aveva scadenza al 31/08/2022. Nello stesso anno fu dato avvio alla nuova procedura di affidamento in concessione del servizio che ha dato esito negativo, giusta determinazione dirigenziale n. 311 del 23.05.2022 con la quale fu dichiarata deserta l'operazione di gara, in quanto non risultava pervenuta domanda alcuna.

Al fine di dare garanzia di continuità del servizio per l'anno accademico 2022/2023 fu disposta una proroga di un anno.

La gestione del Civico Istituto Musicale "G. Puccini" in questi ultimi anni ha garantito il mantenimento di standard qualitativi positivi e prodotto una più differenziata e qualificata qualità dell'offerta formativa, trovando riscontro in un costante incremento delle iscrizioni che è passato da un numero di 160 a circa 260 alunni per anno.

A tal fine si specifica che trattasi di servizio preesistente e non già di servizio pubblico locale di nuova istituzione.

Il servizio comprende tutte le attività necessarie alla gestione del Civico Istituto musicale, che, a titolo esemplificativo e non esaustivo di elencano di seguito:

- garantire la varietà e la qualità didattica attuale dei corsi proposti alla cittadinanza, individuando per ogni corso le finalità e gli obiettivi;
- individuare un direttore artistico e una figura di coordinamento amministrativo con l'Amministrazione Comunale, qualora tale figura non coincida con il direttore stesso;

- di reperire, assumere e retribuire il personale docente incaricato dei corsi musicali, che disponga del diploma di conservatorio o in alternativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, abbia adeguato titolo di studio per la disciplina musicale da impartire;
- farsi carico di tutti gli oneri accessori (es. pubblicità, organizzazione, diritti Siae, etc) collegati all'attività didattica e alle pubbliche esecuzioni di concerti/saggi musicali;
- utilizzo e custodia dei locali, dei beni e degli strumenti concessi in dotazione del Civico Istituto Musicale "G. Puccini".

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che gli stessi si sostanziano nei requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico e la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità) indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità) oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

Per quanto riguarda il servizio di gestione del Civico Istituto Musicale "G. Puccini" esso deve essere offerto con modalità che ne garantiscano l'accesso a tutti gli utenti ed a prezzi accessibili.

L'erogazione del servizio dovrà essere ispirata ai principi di seguito elencati

Eguaglianza: L'erogazione del servizio deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti ammessi alla fruizione del servizio, nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, fra le diverse categorie o fasce di utenti.

Imparzialità: il gestore del servizio ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche del servizio e le norme regolatrici del settore.

Continuità:

L'erogazione del servizio da affidare dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili al gestore, quest'ultimo dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

Partecipazione: La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio. L'utente potrà presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza: Il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza finalizzato ad assicurare un adeguato livello di valorizzazione dell'offerta culturale.

I servizi al pubblico occupano in questo contesto un ruolo fondamentale perché è attraverso loro che avviene il primo contatto tra utente/visitatore e l'istituzione pubblica, il loro modo di essere costituisce la prima vera percezione della qualità dell'offerta.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESELTA

L'esito della procedura aperta svolta nell'anno 2022 mostra una sostanziale assenza di un mercato concorrenziale di riferimento; ciò è in linea con le analisi di mercato svolte che vedono molto spesso la gestione di queste attività svolte da istituzioni o fondazioni, allo scopo costituite, o più spesso da associazioni di volontariato.

L'assenza di un mercato concorrenziale è dovuta al particolare genere di servizio reso, stante il ricorrere di motivi strettamente tecnici correlati alla natura formativa nel campo delle arti musicali; infatti il servizio di formazione in campo musicale di cui trattasi è da ricondurre al codice **CPV 92312100-2 Servizi artistici di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre**, che inquadra attività connotate da un forte carattere artistico di infungibilità.

Si deve osservare che

- i codici da 80000000-4 a 80660000-8 e da 92000000-1 a 92700000-8 "Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura" rientrano tra i servizi di cui all'allegato IX del D. Lgs. 50/2016;
- **il servizio di formazione in campo musicale** di cui trattasi è da ricondurre al codice CPV 92312100-2 "Servizi artistici di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre", e quindi rientra appieno nei servizi di cui all'allegato IX;
- ai sensi dell'art. 140 comma 1 del D. Lgs 50/2016 "Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente articolo e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.";
- le Linee guida ANAC n. 17 recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali» approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022 sono state emanate a seguito dell'approvazione del decreto-legge n. 76/2020, conv. con Legge 120/2020, che ha innovato le disposizioni del codice dei contratti pubblici sugli affidamenti di servizi sociali realizzando il coordinamento tra i due sistemi normativi (D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore e D. Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici);
- per effetto di detta innovazione ne è conseguita una riduzione dell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici ai casi in cui le stazioni appaltanti non ritengano di organizzare detti servizi ricorrendo a forme di co-programmazione e/o co-progettazione, ovvero alla stipula di convenzioni con le Organizzazioni di volontariato o le Associazioni di promozione sociale o a forme di autorizzazione o accreditamento previste dalla legislazione regionale in materia;
- pertanto per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell'allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore;
- la scelta tra le varie alternative possibili è effettuata dalle amministrazioni in considerazione della natura del servizio da svolgere, delle finalità e degli obiettivi da perseguire, delle modalità di organizzazione delle attività e della possibilità/opportunità, da un lato, di coinvolgere attivamente gli operatori del settore nelle diverse fasi del procedimento di realizzazione del servizio e, dall'altro, di prevedere la compartecipazione dell'amministrazione allo svolgimento dello stesso.

Tale approccio è confermato da specifica previsione normativa nel D.Lgs. 201/2022 e specificatamente all'art. 18.

Altresì si rappresenta che

- l'utilizzo delle procedure e forme di partenariato previste dal D. Lgs. 117/2017, anche in ragione dell'intervento finanziario pubblico previsto, potrebbe consentire di raggiungere risultati di maggior pregio attraverso il confronto con gli enti del Terzo Settore;
- la co-progettazione renderebbe possibile anche la miglior taratura dell'offerta di servizi alla cittadinanza, consentendo di coordinare al meglio l'erogazione del servizio, con ciò assolvendo anche a finalità non solo artistico-formative;
- le garanzie di concorrenzialità verrebbero in ogni caso garantite dalla procedura di evidenza pubblica del procedimento di co-progettazione, seppur rivolta agli operatori del Terzo Settore.

In relazione all'applicazione del D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore si rileva che

- l'art. 5 del Codice annovera tra le attività di interesse generale
 - _ alla lettera d) *le attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
 - _ alla lettera i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- l'art. 55
 - _ comma 1 *"In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.";*
 - _ comma 3 *"La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione ..."*
 - _ comma 4 *"... l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner."*

Alla luce di quanto indicato dalle Linee guida di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/3/2021 si evidenzia che:

- la decisione di gestire un servizio in collaborazione con gli enti del terzo settore non attiene tanto alla scelta fra appalto o concessione, da un lato, e co-progettazione, dall'altro, quanto piuttosto alla scelta di affidare un servizio nella logica dell'esternalizzazione nell'ambito di un mercato competitivo esistente o potenziale, o, al contrario, se valorizzare il principio di sussidiarietà orizzontale, attivando rapporti di collaborazione previa evidenza pubblica;
- infatti il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, muove dal generale presupposto che i soggetti privati debbano concorrere, fra loro, per acquisire la qualità di controparte contrattuale della P.A. ai fini della conclusione di un contratto pubblico per l'affidamento o la concessione di un servizio;
- diversamente, il Codice del terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 muove dalla considerazione che le finalità perseguite dagli ETS siano fra loro omogenee (finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) e distinte da quella lucrativa e che le loro attività siano convergenti con quelle svolte dalla P.A. (attività di interesse generale): ne discende, quindi, la non automatica applicabilità di schemi che prevedano la

competizione e lo scambio sinallagmatico, e la necessità di prevedere altri schemi che valorizzino il principio di sussidiarietà orizzontale e assicurino il “coinvolgimento attivo” degli ETS.

A valle delle suesposte considerazioni si ritiene dover sottolineare come

- il servizio di gestione dell'Istituto Civico Musicale debba perseguire primari obiettivi di promozione della cultura musicale, creando le condizioni per il libero accesso alla conoscenza delle arti musicali, alla cultura e alla formazione in genere, che costituiscono le basi per l'esercizio pieno e consapevole dei diritti di cittadinanza, libero da precipue finalità lucrative come sarebbe richiesto da una logica di mercato concorrenziale;
- i servizi culturali siano intesi come parte del welfare, cioè quale strumento di promozione sociale e di sviluppo della qualità di vita dei cittadini, e ne debba essere massimizzata la possibilità di fruizione;
- a tale fine nell'espletamento del servizio è opportuno avvalersi di uno strumento gestionale che persegua, in via esclusiva, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con la rinuncia al perseguimento di una finalità lucrativa in senso stretto;
- il raggiungimento dei fini sopra declinati possa essere meglio garantito da una gestione in partenariato con gli Enti del Terzo Settore.

Il Comune di Pioltello non dispone di personale dipendente sufficiente né degli ulteriori mezzi propri da poter impiegare per lo svolgimento del servizio, altresì i numerosi vincoli in materia di assunzione di personale non consentono oggettivamente il ritorno alla gestione diretta.

Si rileva che la prosecuzione nel tempo del servizio di cui all'oggetto possa essere meglio garantita da strumenti procedurali che valorizzino il principio di sussidiarietà orizzontale e assicurino il coinvolgimento attivo degli ETS, quale migliore modalità percorribile per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di promozione della cultura, di libero accesso alla conoscenza delle arti musicali, alla cultura e alla formazione in genere garantendo la continuità nel tempo del servizio, anche in ragione della positiva esperienza sin qui avvenuta.

A tal fine si ritiene possano essere meglio garantiti gli obiettivi di universalità, di solidarietà e di partecipazione attraverso l'utilizzo di forme di partenariato con gli Enti del Terzo Settore, garantendo la piena continuità occupazionale per i dipendenti coinvolti, in attuazione alla clausola sociale riconosciuta anche dal D. Lgs. 201/2022 all'art. 20 “Tutele sociali”.

Il partenariato pubblico privato in collaborazione con gli ETS è stato individuato quindi come una soluzione organizzativa adeguata ad assicurare i dichiarati obiettivi del servizio per un periodo individuato in 4 anni.

In sintesi, il modello organizzativo prescelto, oltre a rispondere agli obiettivi di universalità, di solidarietà, di equilibrio di bilancio in un'ottica di garanzia della continuità del servizio, è valutato come rispettoso dei principi di trasparenza, di partecipazione e di parità di trattamento.

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

La sostenibilità dei costi economici dei servizi culturali, attraverso la compensazione economica, bilancia i benefici sociali legati alla pubblica fruibilità dei beni culturali ed all'accessibilità ai relativi servizi a prezzi calmierati.

Il campo culturale è quasi sempre contraddistinto dal *funding gap* ovvero dalla usuale incapacità di coprire i costi per la produzione del servizio con le entrate.

L'art. 4 comma 8 della direttiva Bolkestein 2006/123/CE, prevede che *“la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico”* e *“gli obiettivi di politica culturale”* rientrano nella nozione di «motivi imperativi di interesse generale. Ai sensi dell'articolo 12 della direttiva *“gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni (...) sulla salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario”*.

Il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico a prezzi accessibili risponde ad un primario obiettivo sociale e culturale, e non essenzialmente economico.

L'analisi economico-finanziaria che si è tenuta come riferimento della scelta del modello gestionale del servizio, in ragione dell'esperienza maturata negli anni, ha evidenziato la difficile sostenibilità del modello della concessione di servizi a terzi.

La gestione del servizio è stata assistita sin dall'inizio da un contributo pubblico in termini economici diretti (contributo per il riequilibrio della gestione e pagamento a corrispettivo di manifestazioni ed eventi) e indiretti (riscaldamento, energia elettrica, pulizia sede, manutenzione ordinaria e straordinaria beni immobili e mobili, ecc.).

Tale contributo si è reso e si rende tuttora necessario al fine di sostenere i costi fissi della gestione (costo di personale, riscaldamento, energia elettrica, manutenzione ordinaria e straordinaria beni immobili e mobili, ecc.).

Nel corso dell'anno 2022 si è provveduto a modificare in aumento le tariffe per i non residenti, tuttavia tali manovre devono essere ben ponderate in quanto possono avere un effetto di contrazione della domanda di servizio.

Attesa la necessità di un sostegno economico pubblico all'erogazione del servizio si ritiene che la gestione attraverso la forma del partenariato pubblico privato sia meglio confacente, anche in termini di controllo pubblico, al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

I ricavi annui stimati in base all'ultimo bilancio disponibile (as 2021/2022) sono pari a circa € 160.000,00.

Il servizio è sostenuto da un contributo pubblico la cui entità sarà definita in sede di formazione del redigendo bilancio 2023-2025.

In fase di predisposizione della proposta di progetto da porre a base della procedura di selezione del partner ETS con il quale aprire il tavolo di co-progettazione potranno essere meglio definite le risorse pubbliche messe a disposizione dal Comune.

Il partenariato con gli ETS potrà interessare un arco temporale di 4 anni scolastici al fine di dare stabilità alla forma di gestione prescelta.

Pioltello, 08/02/2023

La Dirigente

Dott.ssa Rosella Barneschi

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. n.82/2005